

REGIONE LAZIO

Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia

(ai sensi dell'art. 49 della Legge Regionale n.7/2020)

2024 - 2026

1. **PREMESSA**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della Legge Regionale n.7/2020 e al Decreto legislativo n.65/2017 ("Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107") la Regione promuove l'attuazione del sistema integrato di educazione che garantisce a tutte le bambine e i bambini, dalla nascita ai sei anni, pari opportunità di sviluppare le proprie potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento per superare disuguaglianze, barriere territoriali, economiche, etniche e culturali. Il sistema integrato di educazione consiste nei servizi educativi per la prima infanzia (0-3 anni) pubblici e privati accreditati e, in un'ottica di continuità educativa, i Poli dell'Infanzia e le Sezioni Primavera.

L'articolo 49 della Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7 prevede l'approvazione di un programma regionale triennale, che in particolare definisce:

- a) le linee d'indirizzo e i criteri generali di attuazione degli interventi, ivi compreso il sostegno alle famiglie che non usufruiscono dei servizi educativi a offerta pubblica;
- b) i criteri per la definizione da parte dei Comuni e delle ASP delle tariffe dei servizi educativi a offerta pubblica, secondo canoni di qualità e omogeneità delle politiche tariffarie anche in relazione alla compartecipazione degli utenti al costo dei servizi medesimi;
- c) i criteri di ripartizione delle risorse tra i Comuni e le ASP per lo sviluppo e la qualificazione dei servizi educativi prevedendo anche specifici incentivi e/o agevolazioni in particolare:
 - 1) per l'inclusione delle bambine e dei bambini disabili nei servizi educativi, in base al numero di bambine e bambini con disabilità;
 - 2) per l'offerta dei servizi educativi ed integrativi nei piccoli Comuni;
 - 3) per programmi di prevenzione del disagio e di diagnosi precoce delle disabilità realizzati nei servizi educativi;
- d) le modalità per l'attuazione di forme di continuità e di raccordo con i servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari, al fine di realizzare e consolidare il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai primi mesi di vita al compimento del sesto anno di età.

Il Programma regionale dei servizi educativi per la prima infanzia (d'ora in avanti Programma) è adottato in conformità agli specifici obiettivi della Legge Regionale n.7/2020 ed ha durata triennale.

2. **GLOSSARIO**

Ai fini del presente Programma, sono descritte le seguenti definizioni:

- **"Nido"**: il servizio di nido, incluso quello di micro-nido, ai sensi della Legge Regionale n.7/2020, gestito direttamente dal titolare o affidato in gestione ad un soggetto terzo, per cui sono distinguibili le seguenti sotto definizioni:
 - **"nido pubblico"**: la cui titolarità è riconducibile ad un soggetto pubblico;

- *“nido comunale”*: il cui Titolare è un Comune del Lazio. Il nido comunale può essere gestito direttamente dal Comune, con proprio personale (gestione diretta), oppure da questi essere dato in gestione ad un soggetto terzo individuato attraverso procedure ad evidenza pubblica (appalto, concessione, etc...);
- *“nido privato”*: il cui Titolare è un soggetto giuridico di natura privata;
- *“nido in convenzione”*: è un nido privato che attiva con il Comune territorialmente competente una convenzione mettendo a disposizione un certo numero di posti bimbo definito nella convenzione stessa, fino ad un massimo coincidente con i posti autorizzati. I soli posti bimbo convenzionati con un Comune sono assimilati ai “posti bimbo comunali” ovvero ad un nido comunale;

“Poli per l’Infanzia”: accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini da zero a sei anni di età (in particolare almeno un servizio educativo di cui all’art.2 della Legge Regionale n.7/2020 ed una scuola per l’infanzia), nel quadro di un percorso educativo di continuità pedagogica che miri a rendere più armonioso il passaggio da nido a scuola dell’infanzia, in considerazione dell’età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I Poli per l’Infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.

- *“Progetto di continuità pedagogica”*: il progetto che mira ad affrontare il delicato passaggio dal nido alla scuola per l’Infanzia, all’interno dei “Poli per l’Infanzia”, preparando il bambino e i genitori al nuovo contesto scolastico rendendo così armonioso il percorso formativo 0-6 anni;
- *“Accreditamento dei servizi educativi”*: è uno strumento attuativo del Sistema di Qualità dei servizi educativi per l’infanzia nel Lazio e costituisce - ai sensi dell’art.45, comma 2 della Legge Regionale n.7/2020:
 - per i servizi a titolarità pubblica condizione per il funzionamento stesso del servizio;
 - per i servizi a titolarità privata condizione per l’accesso al mercato pubblico dell’offerta e a contributi pubblici diretti ed indiretti.

L’Accreditamento di un servizio educativo avviene con procedura informatizzata attraverso l’applicativo web S.I.R.S.E. secondo i criteri e le modalità definiti dalla DGR 3 novembre 2022, n.964;

- *“Titolare”*: è il soggetto avente natura giuridica pubblica o privata, proprietario del servizio educativo; il Titolare può coincidere con il Gestore se questo svolge direttamente, con proprio personale dipendente, anche l’attività del servizio educativo;
- *“Gestore”*: è il soggetto avente natura giuridica pubblica o privata a cui viene affidata la gestione del servizio educativo da svolgere con proprio personale dipendente; viene definita “gestione diretta” se il Gestore del servizio coincide con il Titolare;
- *“bacino di utenza”*: la popolazione 0-2 anni, iscritta in anagrafe e residente nel territorio comunale di riferimento, così come risultante dalla banca-dati dell’ISTAT aggiornata al 1° gennaio dell’anno di riferimento

3. RISULTATI DEL PRECEDENTE PROGRAMMA 2021-2023

Con il precedente Programma regionale 2021-2023, approvato con la DGR n.672/2021, nel solco delle iniziative del Consiglio Europeo di Lisbona del 2000 (il quale, evidenziando l’importanza di un’adeguata diffusione dei servizi socio educativi per la prima infanzia, ha fissato quale obiettivo di copertura del servizio al 33% di posti disponibili in rapporto al totale dei bambini tra 0 e 2 anni) e la

Programmazione delle risorse del “fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educative e istruzione dalla nascita sino a sei anni”, di cui alla Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n.65, la Regione Lazio ha portato avanti una serie di iniziative volte, da un lato, a sostenere i costi di gestione del servizio pubblico comunale e, dall’altro, investendo sulle infrastrutture, come specificato di seguito. Con la programmazione precedente si è introdotta anche la sperimentazione dei nidi delle ASP, che con la presente programmazione prosegue.

Nel triennio 2021-2023 sono stati emanati i seguenti atti deliberativi a supporto della Legge Regionale n.7/2020:

- DGR n.61/2021: “*Legge regionale 5 agosto 2020 n.7: “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione all’infanzia”. Istituzione del Coordinatore Pedagogico e dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali.*”;
- DGR n.453/2021: “*Legge regionale 5 agosto 2020, n.7: “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”. Standard strutturali, organizzativi e qualitativi dei Nidi domestici di cui agli art. 40, 41 e 52.*”;
- DGR n.454/2021: “*Adozione del Regolamento Regionale concernente “Regolamento di attuazione e integrazione della legge regionale 5 agosto 2020, n. 7 (Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia)”.*”;
- DGR n.909/2022: “*Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”. Approvazione di criteri e modalità per il funzionamento del sistema informativo regionale dei servizi educativi, di cui all’art. 48.*”;
- DGR n.964/2022: “*Legge Regionale 5 agosto 2020, n.7: “Disposizioni relative al sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”. Criteri e modalità per il rilascio dell’Accreditamento dei servizi educativi, di cui all’art. 45.*”;
- DGR n.232/2023: “*Modifica della DGR n.20/2022. Ulteriore proroga dei provvedimenti di Accreditamento dei servizi educativi per l’infanzia.*”.

I risultati rilevabili, per quanto concerne il sostegno ai costi di gestione del servizio pubblico comunale, al fine di abbattere le rette per le famiglie e garantire l’accesso al servizio pubblico per le fasce di bambini e famiglie più fragili, sono stati:

1. Anno educativo 2021/2022:

- n.107 Comuni beneficiari del contributo di gestione di cui al fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni (Fondo 0-6) per complessivi euro 10.450.000 (DGR n.552/2021) per circa 6.000 posti bimbo coinvolti;
- n.99 Comuni beneficiari del contributo ordinario di gestione di cui al fondo regionale ai sensi della L.R. n.7/2020, per complessivi euro 18.000.000 (Determinazione dirigenziale n.G18360/2022);
- n.3 Comuni beneficiari del contributo di “Start-up” per il sostegno delle spese di avvio dei nuovi nidi nel primo anno di attività, per complessivi euro 66.000 (Determinazione dirigenziale n.G18360/2022);

2. Anno educativo 2022/2023:

- n.107 Comuni beneficiari del contributo di gestione di cui al fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni (Fondo 0-6) per complessivi euro 10.450.000 (DGR n.552/2021) per circa 6.000 posti bimbo coinvolti;
- n.37 enti o Comuni capofila di distretto socio-sanitario beneficiari di un contributo per sostenere le spese di avvio dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali, per complessivi euro 510.000 (DGR n.1013/2022);

- n.99 Comuni beneficiari di un contributo per la promozione di progetti di educazione sperimentale all'aperto e la formazione del personale ausiliario dei servizi educativi, per complessivi euro 1.690.000 (DGR n.1013/2022);
- n.99 Comuni beneficiari del contributo di gestione di cui al fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni (Fondo 0-6) per complessivi euro 12.500.000 (DGR n.1013/2022);
- n.107 Comuni beneficiari del contributo finalizzato alla formazione del personale educativo per complessivi euro 1.900.000 (DGR n.552/2021);
- n.22 Comuni beneficiari del contributo finalizzato al ristoro delle spese sostenute per l'inclusione nei nidi delle bambine e bambini 0-2 anni con disabilità per complessivi euro 450.000 (DGR in corso di numerazione);

3. Anno educativo 2023/2024:

- n.99 Comuni beneficiari del contributo di gestione di cui al fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni (Fondo 0-6) per complessivi euro 12.145.000 (DGR n.1013/2022);

Oltre che all'abbattimento delle rette dei nidi comunali e/o in convenzione, tramite l'erogazione di contributi diretti ai Comuni, si è intervenuti nel rimborsare le rette alle famiglie con un ISEE (ultima certificazione ISEE in corso di validità alla data di presentazione della domanda) di importo pari o inferiore a 60.000 Euro attraverso il riconoscimento di voucher con l'avviso "Bonus Nidi" all'interno della Sovvenzione Globale E- Family e programmato nell'ambito del Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo (POR – FSE) 2014 – 2020. L'avviso nelle sue varie edizioni rivolgendosi ai nuclei familiari con minori, ha inteso da un lato, assicurare le migliori condizioni educative, di socializzazione e di inclusione dei bambini, dall'altro favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e sostenere le pre-condizioni necessarie per favorire la partecipazione dei soggetti che hanno la responsabilità genitoriale di un minore, ed in particolare delle donne, al mercato del lavoro, così come stabilito nella raccomandazione (2008/867/CE) della Commissione sull'inclusione attiva:

1. Anno educativo 2021/2022:
 - sono stati assegnati buoni per euro 13.926.608,76 e relativi a 4.388 bambini, compensando una retta media mensile a ciascuna famiglia di euro 312,29;
2. Anno educativo 2022/2023:
 - assegnati buoni per euro 10.622.538,41 relativi a 2.711 bambini, compensando una retta media mensile a ciascuna famiglia di euro 356,21.
3. Anno educativo 2023/2024:
 - l'avviso relativo all'anno educativo 2023 – 2024 è di prossima uscita

Inoltre, si è continuato a migliorare la professionalità degli addetti ai servizi educativi, con interventi di formazione per il personale dei servizi educativi 0/6 anni, in particolare:

1. Anno educativo 2021/2022:
 - sono stati erogati euro 2.018.038,09 (ai sensi della DGR n.613/2020) ai Comuni del Lazio per l'integrazione del sistema 0-3 e 3-6 (continuità educativa);
2. Anno educativo 2022/2023:
 - sono stati erogati euro 1.905.394,02 (ai sensi della DGR n.552/2021) ai Comuni del Lazio per l'integrazione del sistema 0-3 e 3-6 (continuità educativa);
3. Anno educativo 2023/2024:
 - sono stati erogati euro 2.200.000,00 (ai sensi della DGR n.1013/2023) ai Comuni del Lazio per realizzare le seguenti iniziative:
 - o Corsi di formazione per educatori nella lettura, lingua inglese e musica;

- Corsi di formazione agli operatori dei servizi educativi (Assistenti, Cuochi, ecc.);
- Promozione dei progetti di Educazione Sperimentale all'aperto, necessari per una puntuale mappatura sul territorio;
- Costituzione dei Coordinamenti Pedagogici Territoriali.

I risultati rilevabili, per quanto concerne gli investimenti per le infrastrutture ed il patrimonio immobiliare dei servizi educativi pubblici, sono stati:

1. Anno educativo 2021/2022:

- n.6 Comuni beneficiari del contributo per riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica con la costituzione dei "Poli per l'Infanzia" a titolarità pubblica per complessivi euro 853.655,18 (DGR n.552/2021);

2. Anno educativo 2022/2023:

- n.6 Comuni/Municipi beneficiari del contributo relativo al terzo scorrimento della graduatoria per interventi di carattere edilizio finalizzati all'adeguamento tecnico-impiantistico, all'efficientamento energetico ed alla messa in sicurezza statica delle scuole per l'infanzia ed asili nido di proprietà comunale, per un totale di euro 664.005,36 (DGR n.552/2021) facenti parte dei 17.850.000 euro ripartiti tra 40 nidi e 77 scuole per l'infanzia;
- n.4 Comuni beneficiari del contributo per riqualificare edifici scolastici di proprietà pubblica con la costituzione dei "Poli per l'Infanzia" a titolarità pubblica per complessivi euro 1.050.000 (DGR n.285/2022);
- n.22 Comuni beneficiari di un contributo per sostenere, nel primo biennio di attività, le spese di gestione dei Comuni, privi di servizi educativi comunali per la prima infanzia sul proprio territorio, che promuovano la stipula di convenzioni con nidi privati, o l'apertura di nuovi servizi educativi comunali, per euro 1.440.000 (DGR n.285/2022);

3. Anno educativo 2023/2024:

- Investimento di euro 2.000.000 per l'avvio di servizi educativi in contesti aziendali pubblici e privati.

Dal punto di vista degli investimenti, oltre gli interventi miranti alla ristrutturazione di strutture già esistenti di cui sopra, si è sperimentata l'edificazione di nidi con una nuova tipologia costruttiva caratterizzata dalla prefabbricazione in legno delle strutture.

Il percorso di progettazione e realizzazione di nidi con strutture prefabbricate in legno ha rivestito un carattere sperimentale sia per quanto concerne la tecnologia costruttiva e sia per la scelta della Regione Lazio di ricoprire il ruolo di unica Stazione Appaltante, individuando i Comuni beneficiari con cui sottoscrivere i protocolli d'intesa per la costruzione dei nidi comunali.

Più in particolare, dal punto di vista costruttivo, la scelta di realizzare gli asili nido attraverso strutture prefabbricate in legno garantisce elevate prestazioni antisismiche e di prestazione energetica. La combinazione tra il materiale utilizzato per la realizzazione della struttura (legno) e gli impianti tecnologici di cui sono stati dotati i cinque nuovi asili, ha permesso di realizzare "edifici ad energia quasi zero" (classe energetica A4-Nzeb) che rappresenta la più alta classe energetica esistente.

Al contempo, dal punto di vista amministrativo, l'aver realizzato le cinque strutture attraverso un unico appalto in capo alla Regione Lazio ha permesso, da un lato, di realizzare economie di scala impensabili per il singolo Comune e, d'altro lato, ha sollevato gli stessi Comuni dall'onere di procedere singolarmente alla gara ed alla realizzazione del nido. La tipologia costruttiva adottata ha permesso, infine, di ridurre notevolmente i tempi di esecuzione delle opere realizzando 5 asili in meno

di due anni. In considerazione di quanto sopra, inoltre, la Regione Lazio è oggi titolare di un progetto architettonico modulare che può essere riutilizzato per la costruzione di ulteriori nuovi nidi con il conseguente contenimento dei costi e di tempi relativi alla progettazione.

Inoltre, la Regione con la DGR n.285/2022 ha programmato euro 1.443.044,01 con cui ha inteso promuovere, sul territorio regionale, la maggiore diffusione del sistema integrato, sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, con l'obiettivo tendenziale di raggiungere la copertura del 75% dei Comuni, singoli o in forma associata (art.4 D.lgs. n.65/2017), attraverso l'ampliamento in quei Comuni carenti di servizi educativi comunali per la prima infanzia, promuovendo:

- la stipula di convenzioni con nidi privati e/o servizi integrativi;
- l'apertura di nuovi servizi integrativi comunali;
- l'apertura di nuove Sezioni Primavera comunali;
- la stipula di convenzioni con nidi e/o servizi integrativi, con i Comuni limitrofi.

In conclusione, il Programma regionale approvato con la DGR n.672/2021, ha investito nel triennio 2021-2023 risorse economiche regionali, nazionali ed europee, per complessivi 157 milioni di euro per il sostegno ai costi di gestione del servizio pubblico e gli investimenti sulle infrastrutture, coinvolgendo centinaia di Comuni della Regione Lazio.

In aggiunta alla programmazione regionale, in questi stessi anni lo sviluppo dell'offerta dei servizi educativi è stato oggetto anche di una specifica misura del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), (Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per gli asili nido e le scuole dell'infanzia), con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha stanziato complessivamente 3 Mld di euro, dei quali 2,4 Mld destinati ai comuni per la realizzazione di nuovi nidi. Il riparto delle risorse programmato dal Ministero (ed erogato direttamente ai comuni beneficiari individuati tramite avviso pubblico), ha riservato ai Comuni della Regione Lazio euro 129.194.837,62.

In considerazione dei succitati risultati, la Regione Lazio intende proseguire le linee di indirizzo già individuate nel Programma triennale 2021-2023, integrandole con ulteriori indicazioni desunte dalle precedenti esperienze, come meglio individuate nel successivo paragrafo 6.

4. FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA

Il Programma Regionale per il triennio 2024-2026 è finanziato dai:

- fondi regionali, sia in parte corrente e sia in conto capitale, stanziati annualmente con legge di bilancio. Per il primo anno di vigenza del Programma (anno educativo 2023 - 2024) sono già stanziati sul bilancio pluriennale regionale, per l'a.f. 2024, euro 17.000.000, che vengono impegnati contestualmente alla approvazione del Programma; per le annualità successive (anni educativi 2024-2025 e 2025-2026; anni finanziari 2025 e 2026), le risorse verranno impegnate sulla base degli stanziamenti di bilancio;
- fondi statali, in conto corrente e/o in conto capitale, già stanziati nel bilancio pluriennale dello Stato per il 2024 (euro 25.609.523,26) e il 2025 (euro 25.020.400,26). Le risorse del Fondo Nazionale vengono annualmente programmate dalla Regione attraverso apposite delibere, che individuano i Comuni beneficiari e la tipologia di interventi finanziabili, e l'erogazione avviene direttamente ai Comuni beneficiari da parte del Ministero;
- fondi europei, per interventi di parte corrente (FSE). Le risorse europee finanziano in particolare l'intervento di abbattimento delle rette delle famiglie attraverso l'erogazione di buoni (voucher), come sopra detto: la programmazione e l'impegno delle risorse avviene a cura della Autorità di Gestione regionale secondo le indicazioni del Programma Operativo Regionale.

In base alle risorse stanziare, la Regione determinerà con specifici atti di Giunta la finalizzazione delle stesse sulla base degli obiettivi e dei criteri stabiliti dal presente Programma.

OBIETTIVI DEL PROGRAMMA

Gli obiettivi generali del programma regionale 2024/2026, che riprendono anche alcuni degli obiettivi nazionali previsti dal Piano Nazionale 2021/2025, sono riconducibili al potenziamento dell'offerta dei servizi alla prima infanzia sotto i seguenti profili:

- una maggiore copertura dell'offerta di servizi educativi per l'infanzia, in rapporto alla popolazione 0-2 anni. L'obiettivo minimo fissato dal Piano nazionale è il 33%, il Lazio si attesta attualmente al 35,3% (dati ISTAT al 21/10/2022), oltre il target nazionale, ma comunque ancora inferiore all'effettivo bisogno della popolazione;
- una maggiore distribuzione territoriale dei servizi educativi per l'infanzia (l'obiettivo nazionale è di raggiungere il 75% dei Comuni coperti con almeno un servizio educativo); il Lazio in questo caso è attestato nel 2022 al 35,4% (dati ISTAT al 21/10/2022), ben al di sotto dell'obiettivo;
- una maggiore e più equa possibilità di accesso ai servizi educativi per l'infanzia ad offerta pubblica;
- una maggiore capacità di inclusione dei bambini/delle bambine con disabilità nei servizi educativi;
- una maggiore qualità dei servizi educativi per l'infanzia.

Per il raggiungimento dei sopracitati obiettivi generali, vengono individuate alcune misure specifiche, previste dalla Legge Regionale n.7/2020:

- 1) ampliamento dell'offerta pubblica dei servizi educativi;
- 2) regole omogenee di accesso ai servizi educativi;
- 3) abbattimento delle rette a carico delle famiglie con particolare riguardo ai nuclei familiari più fragili;
- 4) attivazione e/o consolidamento di una rete di servizi educativi per l'infanzia in contesti aziendali sul territorio regionale finalizzati ad armonizzare il tempo di lavoro e la cura dei bambini/delle bambine in risposta alle esigenze dei lavoratori e della famiglia nel suo complesso;
- 5) incentivazione delle forme di raccordo tra le varie Istituzioni ed in particolare consolidamento del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia per tutte le bambine e i bambini dai primi mesi di vita al compimento del sesto anno di età, o che presentano segni correlati ad alcune difficoltà specifiche nell'apprendimento, nel linguaggio, di carattere psichico e psicologico;
- 6) fornitura di indirizzi affinché le clausole dei bandi relativi alla refezione nei servizi educativi disciplinati dalla presente legge rispettino i requisiti di qualità e quantità nell'interesse delle bambine e dei bambini, favorendo altresì l'utilizzo di materiale ecologico, la riduzione dell'uso della plastica e l'impiego di prodotti a chilometro zero.

5. LINEE D'INDIRIZZO E CRITERI GENERALI DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Con riferimento alle finalità del presente Programma, si intende in particolare:

- a) Ampliare l'offerta del Sistema integrato dei servizi educativi per l'infanzia finanziando la realizzazione di nuovi nidi pubblici e/o sostenere il convenzionamento dei Comuni con le strutture private accreditate, in funzione di una maggiore copertura dell'offerta e di una maggiore distribuzione territoriale come indicato dagli obiettivi del programma attraverso le seguenti azioni:
- i. Costruzione di nuovi nidi:
 - 1) Nuovi Nidi comunali prefabbricati, realizzati dalla Regione Lazio;
 - 2) Nuovi Nidi pubblici, realizzati dai Comuni e/o dalle ASP;
 - 3) Nuovi Poli per l'Infanzia, realizzati dai Comuni e/o dalle ASP;
 - 4) Nuovi Nidi e/o Poli per l'Infanzia in contesti aziendali privati e/o a partecipazione pubblica, e/o degli enti dipendenti e strumentali della Regione Lazio, e/o della rete ospedaliera e sanitaria pubblica.
 - ii. Ristrutturazioni di edifici esistenti per la realizzazione di nuovi nidi pubblici:
 - 1) Riqualficazione di strutture pubbliche non utilizzate o sottoutilizzate da destinare a nuovi servizi educativi pubblici;
 - 2) Riqualficazione di scuole dell'infanzia sottoutilizzate per l'attivazione di nuovi servizi pubblici di nido, micro-nido o sezione primavera, al fine di creare "Poli per l'Infanzia";
 - 3) Riqualficazione di unità immobiliari pubbliche non utilizzate o sottoutilizzate, con destinazione d'uso civile abitazione e similari da destinare a nidi domestici e spazi gioco.
 - iii. Realizzazione di nuovi servizi educativi integrativi e sperimentali:
 - 1) Nuovi servizi integrativi, realizzati dai Comuni e/o dalle ASP, prioritariamente nei territori con minore popolazione di 0 -2 anni;
 - 2) Incentivazione per la stipula di convenzioni sottoscritte dai Comuni con servizi integrativi privati accreditati e/o servizi sperimentali privati (con particolare riguardo alla "outdoor-education");
 - iv. Potenziamento dell'offerta pubblica dei servizi educativi ed integrativi per l'infanzia:
 - 1) Incentivazione ai Comuni, con popolazione 0-2 anni inferiore a 100 bambini, per il convenzionamento con strutture private accreditate, anche in eventuali contesti aziendali;
 - 2) Incentivazione per la gestione associata dei servizi educativi all'infanzia tra piccoli Comuni;
 - 3) Ampliamento dei servizi educativi pubblici già attivi sul territorio;
- b) Riqualficare i servizi educativi per l'infanzia dei Comuni/ASP, attraverso le seguenti azioni:
- i. Interventi di carattere edilizio finalizzati all'adeguamento alle vigenti normative di:
 - 1) Impianti tecnici, con particolare riferimento all'adeguamento climatico degli ambienti;
 - 2) Efficientamento energetico;
 - 3) Abbattimento barriere architettoniche;
 - 4) Monitoraggio, individuazione ed eliminazione di materiali contenenti amianto.
- c) Perseguire, in continuità con il precedente Programma, il progressivo abbattimento delle rette sostenute dalle famiglie, attraverso:
- i. L'erogazione di contributi diretti alle famiglie nella forma di voucher per il pagamento delle rette;

- ii. L'erogazione di contributi ai Comuni, quale rimborso di parte dei costi sostenuti per la gestione dei servizi educativi;
- d) Proseguire e potenziare le misure e gli interventi per favorire l'inclusione nei servizi educativi delle bambine e dei bambini con disabilità, attraverso:
 - a. Un ulteriore e specifico abbattimento delle rette pagate dalle famiglie, come indicato dal paragrafo seguente;
 - b. Erogazione di contributi specifici aggiuntivi ai Comuni per sostenere i maggiori oneri per l'inclusione dei bambini nei servizi educativi, sia in termini di gestione (personale, ivi compresi assistenti all'autonomia e addetti alla comunicazione, abbattimento rette) che di investimento (acquisto di giochi inclusivi, materiali didattici, ecc.)
 - c. Progetti di formazione specifica agli educatori per l'inclusione dei bambini con disabilità sensoriale, fisica e intellettuale relazionale.

6. CRITERI PER L'OMOGENEITA' DELLE POLITICHE TARIFFARIE DA PARTE DEI COMUNI/ASP DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA A OFFERTA PUBBLICA

Il Programma triennale 2021-2023 ha introdotto l'importante novità dell'istituzione di dieci fasce ISEE, a cui rapportare la relativa retta massima a carico delle famiglie, per l'accesso ai servizi educativi pubblici. La finalità di tale disposizione è di rendere omogeneo l'accesso ai servizi per la prima infanzia sull'intero territorio regionale ed annullare in tal modo le differenze delle rette a seconda del Comune di residenza dell'utente. Inoltre ha garantito a molte famiglie l'effettivo diritto di accesso al servizio, collegandone il pagamento alla propria capacità reddituale.

Tale processo di omogeneizzazione delle rette massime, indicate nel precedente Programma triennale, se da una parte ha contribuito ad alleggerire, in molti casi, l'impegno economico delle famiglie, ha però trasferito tali quote in capo ai Comuni generando un impatto negativo sui bilanci dell'ente.

I dati statistici aggiornati relativi a questa nuova situazione (rette pagate dalle famiglie e maggiori costi di gestione sostenuti dai Comuni), a seguito dell'adozione nell'anno educativo 2022/2023 delle citate fasce ISEE, saranno disponibili solo successivamente alle domande di contributo presentate dai Comuni con scadenza entro il prossimo 31 ottobre.

In ogni caso si rende già necessario adottare un riequilibrio, mediando tra due contrapposte esigenze (ma di pari importanza) di equità dell'accesso per le famiglie e sostenibilità finanziaria per i Comuni, aumentando proporzionalmente la soglia della retta massima a carico delle famiglie, riducendo conseguentemente i costi a carico dei bilanci comunali, e compensare il maggior onere a carico delle famiglie, potenziando gli interventi di contribuzione diretta a carico delle famiglie (Buoni Nido a valere su risorse FSE, nella logica della complementarietà dei fondi).

Tutto ciò premesso, vengono quindi stabilite le seguenti nuove fasce ISEE; tali fasce entreranno in vigore, nel senso che costituiranno condizione di accesso alla contribuzione regionale a decorrere dall'anno educativo 2024/2025, mentre rimangono confermate le fasce del precedente Programma per l'anno educativo 2023/2024. In particolare, i Comuni e le ASP potranno accedere ai contributi solo a seguito dell'adozione nei propri regolamenti dei seguenti parametri:

ISEE NUCLEO

RETTA MASSIMA

- 1) 0 - 5.000 euro retta massima = 20 euro;

- 2) 5.000,01 - 10.000 euro retta massima = 80 euro;
- 3) 10.000,01 - 15.000 euro retta massima = 160 euro;
- 4) 15.000,01 – 20.000 euro..... retta massima = 240 euro;
- 5) 20.000,01 – 25.000 euro..... retta massima = 300 euro;
- 6) 25.000,01 – 30.000 euro retta massima = 350 euro;
- 7) 30.000,01 – 35.000 euro..... retta massima = 400 euro;
- 8) 35.000,01 – 40.000 euro retta massima = 450 euro;
- 9) 40.000,01 – 50.000 euro retta massima = 500 euro;
- 10) Oltre 50.000,01 euro retta massima = 600 euro;

Gli utenti con disabilità grave (certificata ai sensi dell'art. 3 co. 3 della L. n.104/1992), sono esentati dal pagamento della retta.

Per i figli successivi al primo, iscritti al nido e per le famiglie numerose (con almeno 3 figli), i Regolamenti comunali e delle ASP possono prevedere una riduzione delle rette sopra descritte.

7. CRITERI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEI NIDI COMUNALI E DELLE ASP E/O PER LA STIPULA DI CONVENZIONI

Al fine di tendere ad una maggiore omogeneità sul territorio regionale, sia dell'affidamento dei servizi pubblici che del regime di convenzionamento con strutture private accreditate, che mettano a disposizione esclusiva dell'offerta pubblica territoriale una parte o tutti i posti autorizzati nel proprio nido, viene definito un “Costo Standard” del servizio di nido pubblico di **euro 840,00** per mese/bambino.

Tale costo si riferisce ad un servizio nido di 8 ore, per 5 giorni alla settimana, ed è da intendersi onnicomprensivo di tutti i costi relativi alla gestione del nido.

Il Costo Standard sopra indicato viene applicato come:

1. Costo minimo per la convenzione del Comune/ASP con i nidi privati accreditati:
In questo caso costituisce la soglia minima e non modificabile da riconoscere al soggetto convenzionato. In caso la convenzione sia sottoscritta per un orario ridotto, rispetto al tempo pieno, il Costo Standard dovrà essere riparametrato sull'effettivo numero di ore.
2. Importo minimo a base d'asta per l'appalto/concessione del servizio nido:
In caso di appalto/concessione della gestione del servizio di nido comunale/ASP, l'aggiudicazione potrà avvenire esclusivamente ricorrendo all'offerta economicamente più vantaggiosa ed è raccomandato l'utilizzo di criteri valutativi con un peso di punteggio tale da premiare maggiormente la qualità del servizio offerto piuttosto che il ribasso economico, ciò al fine di evitare che attraverso un ribasso eccessivo il prezzo finale risulti inferiore a quanto necessario a garantire il rispetto degli standard di qualità del servizio.
In considerazione del fatto che il Costo Standard, questo è da intendersi onnicomprensivo di tutti i costi di gestione del servizio nido, nel caso in cui alcune spese non vengano trasferite all'appaltatore ma rimangono in capo al Comune/ASP (a titolo esemplificativo e non esaustivo: il pagamento delle utenze, costo dell'affitto se l'immobile è di proprietà comunale, il servizio mensa comunale, etc.) queste possono essere detratte dal Costo Standard, previa determinazione della loro incidenza “mese/bambino” da parte del Comune/ASP, sempre nel

rispetto dei costi incompressibili del personale (previsti dai contratti nazionali e regionali di lavoro e dai relativi rinnovi) e degli oneri di sicurezza. Tale incidenza deve essere quantificata e dimostrata utilizzando un metodo parametrico e proporzionale, attestato da un atto (determinazione) del Comune/ASP che approvi la decurtazione apportata per la definizione del nuovo Costo Standard da porre a gara.

La stazione appaltante è comunque tenuta a verificare che il soggetto aggiudicatario sia in grado di garantire al prezzo offerto:

- a) il rispetto integrale dei requisiti di servizio fissati dalla Legge Regionale n.7/2020 e dalla relativa disciplina attuativa, a garanzia della qualità del servizio erogato alle famiglie;
- b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi decentrati stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Non essendo stato possibile programmarle in vigenza del precedente programma, con il programma regionale 2024-2026 la Regione adotterà specifiche linee di indirizzo per le clausole dei bandi relativi alla refezione nei servizi educativi affinché rispettino i requisiti di qualità e quantità nell'interesse delle bambine e dei bambini, favorendo altresì l'utilizzo di materiale ecologico, la riduzione dell'uso della plastica e l'impiego di prodotti a kilometro zero (comma 5 dell'articolo 21 della L.R. n.7/2020);

Come sopra riportato, sono stati invece attuati interventi per la realizzazione di progetti, anche sperimentali, di avvicinamento alla lettura, alla lingua inglese e alla musica, all'interno dei servizi educativi (art. 12, comma 1, lettera o) L.R. n.7/2020). Tali Interventi verranno confermati anche nel triennio 2024 – 2026.

La Regione, in un'ottica di inclusione ed integrazione, può prevedere possibili incentivi per il sostegno ai servizi educativi che si avvalgono di educatori bilingue LIS (Lingua Italiana dei Segni) e di personale specializzato e formato per lavorare con bambine e bambini sordi.

8. CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLE RISORSE REGIONALI PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA

La Regione annualmente assegna le risorse disponibili ripartendole tra i Comuni e alle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), definite dalla L.R. n.11/2016, che gestiscono servizi educativi per l'infanzia pubblici, equiparandole ai servizi pubblici comunali, conformandosi ai seguenti criteri:

A. Contributi regionali per la gestione dei servizi educativi accreditati Comunali e/o delle ASP:

Premesso che:

- i. per anno educativo si intende il periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 luglio di ogni anno e che il contributo sarà commisurato agli effettivi mesi di servizio della singola struttura;
- ii. le domande di ammissione al contributo dovranno essere presentate esclusivamente dal Comune/ASP attraverso il portale regionale S.I.R.S.E. e l'invio dell'modulo generato dallo

stesso portale via PEC a inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it entro il 31 ottobre di ogni anno, a tal fine si considererà la data e l'ora di invio della PEC;

- iii. la domanda di contributo di “Start-up”, dovrà essere inviata, tramite apposito modulo, via PEC a inclusione.fragilita@regione.lazio.legalmail.it, dal Comune/ASP, entro il 31 ottobre di ogni anno, a tal fine si considererà la data e l'ora di invio della PEC;
- iv. saranno ammesse a rendicontazione le sole spese effettivamente sostenute dal Comune/ASP dal 1° settembre al 31 luglio, con la liquidazione delle fatture/ricevute intestate al nido entro il 31 agosto dell'anno educativo antecedente la domanda di contributo;
- v. in ogni caso, il contributo non potrà essere superiore a quanto effettivamente liquidato e rendicontato dal Comune per il relativo anno educativo e per la singola struttura comunale e/o in convenzione;
- vi. il contributo riconosciuto potrà essere decurtato di eventuali somme non rendicontate o non ammesse a rendicontazione o non spese a valere sui fondi regionali e/o ministeriali anticipati.
- vii. ai fini della ammissibilità della domanda e, pertanto, a pena di esclusione, il Comune/ASP (per ogni singolo nido presente sul territorio) ed il Comune di Roma Capitale (per ogni singolo Municipio) è tenuto a:
 - a) presentare una rendicontazione della spesa sostenuta, comprensiva delle rette incassate ed ogni altro contributo ricevuto, secondo le indicazioni presenti nel portale regionale S.I.R.S.E.;
 - b) indicare il numero di bambini iscritti e la frequenza media mensile degli stessi;
 - c) indicare gli estremi identificativi della struttura ivi compresi i dati dimensionali;
 - d) indicare gli estremi dell'atto di Autorizzazione al funzionamento e dell'Accreditamento del servizio;
 - e) indicare gli estremi del Regolamento comunale e/o dell'ASP sui servizi per la prima infanzia con i dati relativi al sistema tariffario utilizzato ed i relativi scaglioni ISEE;
 - f) indicare il numero di bambini in lista d'attesa.

La ripartizione delle risorse avverrà a rendicontazione delle spese effettivamente sostenute dal Comune e dalle ASP nel corso dell'anno educativo precedente la domanda di contributo e dovrà avvenire in funzione dei bambini frequentanti, garantendo una perequazione a livello regionale e, in particolare, incentivando forme di associazionismo tra i Comuni più piccoli.

A valere sullo stanziamento disponibile per ogni anno, i contributi saranno in “parte corrente” per le spese di gestione ed in “conto capitale” per la manutenzione, e saranno attribuiti secondo le seguenti modalità:

A) Ripartizione delle risorse regionali in Parte Corrente:

1. In primo luogo, verrà calcolata la quota pari al 4% da destinarsi:
 - a. per il 50%, quale contributo di “Start-up”, ai nidi pubblici comunali/ASP di nuova apertura. La domanda deve essere inoltrata via PEC prima dell'avvio del nido ed entro il 30 settembre del solo primo anno educativo; il nido dovrà essere aperto e funzionante entro i successivi 4 mesi, ed Accreditato entro la fine dell'anno educativo di riferimento.
Tale contributo sarà commisurato ai nuovi posti nidi attivati sul territorio comunale o sovracomunale in aggiunta a quelli già esistenti. Per posti bimbo esistenti sul territorio comunale si considereranno solo i posti in nidi pubblici.

Il contributo massimo sarà pari ad €1.000 per ogni nuovo posto bimbo attivato ed a €1.300 se il servizio viene avviato in convenzione tra più Comuni. Qualora le richieste relative allo “Start-up” siano superiori al fondo disponibile, i contributi riconosciuti alle singole strutture saranno ridotti proporzionalmente in base alla ricettività autorizzata.

Al termine del primo anno educativo dovrà essere presentata domanda di contributo ordinario di gestione con cui rendicontare le spese effettivamente sostenute. Qualora le spese siano state inferiori al contributo, la differenza sarà considerata quale acconto per l’anno educativo successivo; nel caso le spese siano state superiori, sarà possibile accedere al contributo ordinario di gestione per la differenza.

Il contributo verrà riconosciuto solo qualora il nido di nuova apertura serva un bacino di utenza non inferiore a 2 volte i posti autorizzati. In caso di convenzione tra più Comuni, si intende come bacino di utenza la popolazione 0-2 di tutti i Comuni coinvolti.

- b. per il 50% agli altri servizi educativi accreditati definiti dall’art.2 della L.R. n.7/2020, quale contributo ordinario di gestione, attribuendo una quota in relazione alla frequenza media degli iscritti dell’anno educativo precedente la richiesta. Tale quota di contributo verrà suddivisa considerando tutti i bambini iscritti ai servizi pubblici e/o convenzionati con il Comune /ASP limitatamente ai soli posti convenzionati, fino ad un massimo di €1.000 a posto bimbo.

La quota parte delle risorse non utilizzate dei predetti punti a. e b. confluirà nel fondo di riparto seguente.

2. In secondo luogo, il fondo sarà suddiviso destinando una quota, pari al 50%, al Comune di Roma Capitale ed una quota, pari al 50%, agli altri Comuni del Lazio ed alle ASP, attribuendo una quota in relazione alla manutenzione (conto capitale) ed una quota in relazione alla frequenza media (parte corrente) degli iscritti dell’anno educativo precedente la richiesta. Tale quota di contributo verrà suddivisa considerando tutti i bambini iscritti ai nidi pubblici comunali/ASP ed ai nidi convenzionati con il Comune limitatamente ai soli posti convenzionati.

Nella ripartizione delle risorse tra i Comuni e le ASP possono essere previsti incentivi e/o agevolazioni per l’inclusione delle bambine e dei bambini disabili nei percorsi educativi.

B) Ripartizione delle risorse regionali in Conto Capitale:

1. In primo luogo, il fondo sarà suddiviso destinando una quota, pari al 50%, al Comune di Roma Capitale ed una quota, pari al 50%, agli altri Comuni del Lazio/ASP.
2. Condizione per l’accesso al contributo è che i Comuni del Lazio (e/o i Municipi per Roma Capitale) e le ASP abbiano effettuato lavori di manutenzione durante l’anno educativo precedente la richiesta di contributo, e comunque liquidati entro 31 agosto di ogni anno educativo.
3. Qualora gli altri Comuni del Lazio o le ASP non presentino la rendicontazione o, rendicontino spese inferiori allo stanziamento, la quota rimanente confluirà nel fondo destinato al Comune di Roma Capitale, in ogni caso fino alla spesa massima rendicontata. Qualora Roma Capitale o un suo Municipio non presentino la rendicontazione o rendicontino spese inferiori allo stanziamento,

la quota rimanente confluirà nel fondo destinato agli altri Comuni del Lazio/ASP, e in ogni caso fino alla spesa massima rendicontata.

4. Il contributo verrà riconosciuto per i lavori effettuati presso la singola struttura, a seguito di specifica rendicontazione, nel limite massimo di:
 - o Euro 20.000 per strutture fino a 20 posti bimbo;
 - o Euro 25.000 per strutture da 21 posti bimbo a 35 posti bimbo;
 - o Euro 30.000 per strutture da 36 posti bimbo a 50 posti bimbo;
 - o Euro 35.000 per strutture da 51 posti bimbo ed oltre.
5. Qualora le richieste relative al contributo per la manutenzione siano superiori al fondo ad esse destinato, i contributi riconosciuti alle singole strutture saranno ridotti proporzionalmente.

Il mancato adempimento dei dati statistici e contabili sul portale SIRSE, da parte dei Comuni e dei Municipi di Roma Capitale, comporterà l'esclusione dai predetti contributi regionali.

9. MODALITÀ PER L'ATTUAZIONE DI FORME DI INCLUSIONE, DI CONTINUITÀ E DI RACCORDO CON I SERVIZI EDUCATIVI, SCOLASTICI, SOCIALI E SANITARI, AL FINE DI REALIZZARE E CONSOLIDARE IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER L'INFANZIA PER TUTTE LE BAMBINE E I BAMBINI DAI PRIMI MESI DI VITA AL COMPIMENTO DEL SESTO ANNO DI ETÀ.

La Regione Lazio promuove percorsi di incontro e formazione specifici al fine di incentivare i seguenti raccordi istituzionali:

- 1) Tra i Comuni e/o le ASP che gestiscono nidi e le scuole dell'infanzia al fine di agevolare il passaggio dal nido alla scuola dell'infanzia realizzando attività di incontro dei bambini dell'ultimo anno di nido con le scuole dell'infanzia ricadenti nel medesimo bacino di utenza unitamente alla formazione congiunta degli operatori al fine di costruire un progetto educativo che tenga conto del passaggio tra i due livelli di istruzione;
- 2) Tra i Comuni e le ASP che gestiscono nidi al fine di incrementare le competenze specifiche degli operatori per individuare gli interventi adeguati alle situazioni di disagio familiare. I Comuni/ASP promuovono, inoltre, l'implementazione della rete con i servizi scolastici, sociali e sanitari per favorire un'azione sinergica centrata sui bisogni delle bambine e dei bambini e di supporto alle famiglie;
- 3) Tra i Comuni e le ASP che gestiscono nidi al fine di incrementare le competenze specifiche degli operatori per individuare i segnali di disabilità, con particolare attenzione ai disturbi della sfera cognitiva o neuromotoria. I Comuni/ASP promuovono, inoltre, l'implementazione della rete con i servizi scolastici, sociali e sanitari per favorire un'azione sinergica centrata sui bisogni delle bambine e dei bambini e di supporto al ruolo genitoriale.

===